



COMUNE DI PISA

***Regolamento
per la gestione della
Tassa sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani***

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 69 del 20.12.2005
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 23.03.2006
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 93 del 20.12.2006
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 21 del 12.04.2007
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 27 del 21.02.2008

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

- ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO
- ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
- ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA TASSA
- ARTICOLO 5 - SOGGETTO PASSIVO
- ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- ARTICOLO 7 - ESCLUSIONI DAL CAMPO IMPONIBILE
- ARTICOLO 8 - GETTITO DELLA TASSA
- ARTICOLO 9 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

CAPO II - ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- ARTICOLO 10 - ESENZIONI
- ARTICOLO 11 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER DISSERVIZI
- ARTICOLO 12 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE IN CASI PARTICOLARI
- ARTICOLO 13 - RIDUZIONE DELLE TARIFFE
- ARTICOLO 14 - AGEVOLAZIONI
- ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
- ARTICOLO 16 - CUMULO DEI BENEFICI E COPERTURA FINANZIARIA

CAPO III - CLASSI DI CONTRIBUZIONE

- ARTICOLO 17 - CLASSIFICAZIONE

CAPO IV – DENUNCE – GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA – COLLEGAMENTI PROCEDIMENTALI

- ARTICOLO 18 - DENUNCE, DOMANDE E SEMPLIFICAZIONE ISTRUTTORIA
- ARTICOLO 19 - GESTIONE DELLA TASSA
- ARTICOLO 20 - RISCOSSIONE DELLA TASSA – SANZIONI ED INTERESSI
- ARTICOLO 21 - RATEAZIONE DEI PAGAMENTI
- ARTICOLO 22 - RIMBORSI
- ARTICOLO 23 - CESSAZIONI E VARIAZIONI TARDIVE
- ARTICOLO 24 - CONDIVISIONE DATI E DIFORMAZIONI
- ARTICOLO 25 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

CAPO V – NORME FINALI

- ARTICOLO 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI
-

Capo I - Principi generali di applicazione della tassa

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pisa della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), istituita a norma del capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Definizione di rifiuto

1) Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, alle lettere a), c), d), e), f).

2) Per rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani di cui alla lettera b) del predetto comma 2, art. 7, D.Lgs. n. 22/1997, si intendono i rifiuti aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti indicati nel comma 1), o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, come da delibera di assimilazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23/06/1998, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera g), del D. Lgs. n. 22/1997.

Articolo 3 - Ambito territoriale di applicazione

1) La tassa viene applicata nella sua interezza a tutti gli utenti (salvo i casi di esenzioni, riduzioni, agevolazioni, previste dal presente Regolamento), nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati venga svolto sull'intero territorio del Comune di Pisa.

2) Ove il servizio di raccolta venga effettuato solo entro zone determinate dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento del Servizio, la tassa è dovuta dagli utenti ubicati al di fuori di tali zone in misura pari:

- al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, non supera i 1.000 m;
- al 15% della tariffa se la stessa distanza supera i 1.000 m.

Articolo 4 - Oggetto della tassa

1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.

2) Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

3) Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

4) Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1) La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.

2) Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.

4) Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato alla Società Entrate Pisa S.p.A. anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 18.

Articolo 6 - Determinazione della superficie imponibile

1) La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali od inferiori al mezzo metro non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Articolo 7 - Esclusioni dal campo imponibile

1) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde, nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali/aree scoperte tassabili.

2) Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
- b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari adibite ad abitazione, od analoghe destinazioni d'uso, prive di mobili e suppellettili e dei contratti attivi per la fornitura dei servizi pubblici a rete;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- g) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.

3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili

agli urbani, pericolosi o non pericolosi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione - sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività - a fianco di ciascuna riportate:

lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
laboratori fotografici, eliografie	15%
autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
laboratori di analisi, farmaceutici	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
pelletterie	15%
verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
falegnamerie, vetroresine	15%
tipografie, stamperie, incisioni	20%
marmisti, vetrerie	15%
ospedali e case di cura	20%
edilizia	15%

5) Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 8 - Gettito della tassa

1) Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettati a tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale costo di esercizio comprende anche l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti urbani, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 dicembre 2000 n. 392, convertito in Legge 28 febbraio 2001 n. 26, in deroga a quanto previsto dal citato art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/1993.

Articolo 9 – Criteri di commisurazione della tassa

1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2) Fino all'introduzione della Tariffa di Igiene Ambientale, prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 e dal D.P.R. n. 158/1999, la Giunta Comunale approva le tariffe annuali relative alle varie classi e sottoclassi, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento (mutuate dal citato D.P.R. n. 158/1999), calcolandole in attuazione di quanto previsto dal comma precedente e secondo il seguente metodo:

- a) rilevare il costo del servizio previsto per l'anno al quale si riferiscono le tariffe dai dati contenuti nello schema del bilancio di previsione;
- b) ripartire l'importo del costo del servizio che si intende coprire con il gettito della tassa in modo che non risulti sostanzialmente alterato il rapporto tra il gettito delle utenze domestiche e quello delle utenze non domestiche riscontrabile dai ruoli o dalle liste di riscossione dell'anno precedente;
- c) determinare la tariffa unitaria per le utenze domestiche in base al rapporto tra il costo del servizio ad esse relativo, calcolato come indicato al punto precedente, e la superficie imponibile delle stesse;
- d) determinare le tariffe unitarie per le singole classi e sottoclassi di contribuzione, nelle quali sono ripartite le utenze non domestiche, utilizzando coefficienti che tengano conto della produttività qualitativa e quantitativa delle stesse, applicate al costo medio unitario (Cmg netto) calcolato per la categoria complessiva delle utenze non domestiche, consistenti in:

- Kn: coefficiente di qualità, compreso tra un minimo di 0,8 ed un massimo di 1,2, in funzione della natura, delle caratteristiche chimico-fisiche e del peso specifico del rifiuto, attestato dal Gestore del servizio raccolta e smaltimento, ovvero tratto da dati o elaborazioni relativi ad ambiti territoriali più ampi;
 - Pn: indice di produttività specifica, pari al rapporto tra:
 - qn: coefficiente di produttività specifica per le singole classi e sottoclassi, determinato utilizzando i coefficienti di potenziale produzione di rifiuti previsti dalla tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999 per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche nell'ambito del metodo normalizzato, e scegliendo il valore medio, tra i limiti minimi e massimi previsti nell'anzidetta tabella, salvo che per le sottoclassi, individuate nell'ambito di alcune classi, per le quali viene fatto uso del coefficiente minimo, previsto dalla stessa tabella per le categorie corrispondenti o analoghe;
 - e Qm, coefficiente medio di produttività specifica, pari al rapporto tra il quantitativo totale dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dalle utenze non domestiche e la superficie imponibile iscritta a ruolo per le stesse utenze;
- e) applicare, altresì, alla formula per il calcolo della tariffe delle utenze non domestiche, di cui al precedente punto d), un coefficiente correttivo C, usato allo scopo di attenuare, per il periodo iniziale, gli effetti derivanti dall'applicazione del presente metodo di determinazione delle tariffe sulle varie categorie di utenze non domestiche, rispetto alle tariffe in vigore al momento dell'approvazione del presente Regolamento.

Capo II - Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Articolo 10 - Esenzioni

1) Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- a) i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
- b) i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, per i quali il Comune sia tenuto o comunque si assume interamente le spese di gestione;
- c) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non superi l'importo della pensione minima, erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni. L'esenzione è concessa a condizione che nessuno dei componenti il nucleo predetto sia proprietario o detentore di altra unità immobiliare – fabbricati o terreni -, ad esclusione di eventuale pertinenza dell'abitazione.

In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile in nelle categorie A1, A7, A8, A9 e A10.

Se nessuno all'interno del nucleo familiare, o nessuno di ciascun occupante, dichiara di non percepire alcun reddito (es. studenti), sarà richiesto il reddito ISEE degli eventuale nuclei familiari d'appartenenza (cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF).

La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata alla S.E.Pi. S.p.A. entro il 31 Ottobre dell'anno di riferimento.

Le certificazioni possono essere presentate anche successivamente a tale data e, comunque, entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento. In questo caso la tardiva presentazione sarà passibile di sanzione amministrativa fissa pari ad € 51,00.

- d) le superfici imponibili - per originaria ed immutata costituzione - eccedenti i 300 mq. delle unità immobiliari adibite ad abitazione, occupate da nuclei familiari, comprese in fabbricati vincolati ai sensi della legislazione sulla tutela dei beni d'interesse storico ed artistico (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modifiche ed integrazioni). Tale beneficio spetta anche quando ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 13, comma 1), lettera b) o c).

Articolo 11 - Riduzione della tassazione per disservizi

1) Nei casi di accertata carenza o grave irregolarità nella effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ove il soggetto Gestore del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non provveda, entro sessanta giorni dalla diffida formale e motivata da parte dell'utente, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, la tassa è ridotta al 40% ed il minor gettito è posto a carico del Gestore qualora:

- a) i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento per la disciplina del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita in base a quanto previsto dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento per la disciplina del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- c) non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal Contratto di Servizio, o da altre norme in esso richiamate e/o dal Regolamento per la disciplina del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

2) Le riduzioni di cui al presente articolo, qualora riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica, svolta dagli uffici competenti per la gestione della Tassa in collaborazione con il Gestore del Servizio, sono computate in relazione ai bimestri solari di servizio irregolare e rimborsate con le modalità di cui dall'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 - Riduzione della tassazione in casi particolari

1) La tassazione è ridotta nei casi di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti:

- a) dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti urbani interni e/o assimilati o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del Servizio: riduzione fino al 30%;
- b) ovvero consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti urbani e/o assimilati suscettibili di determinare entrate al servizio ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 507/ 1993: riduzione fino al 20%.

2) La misura della riduzione, entro il limite stabilito, viene fissata con delibera della Giunta comunale che recepisce gli accordi con le categorie economiche interessate al fine di promuovere un'azione coordinata per la limitazione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo.

3) La riduzione di cui sopra è accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da svolgere in collaborazione con il Gestore del Servizio pubblico.

Articolo 13 - Riduzione delle tariffe

1) La tariffa unitaria può essere ridotta nel caso di:

- a) abitazioni (comprehensive di pertinenza) con unico occupante: fino al 33%. Ai fini dell'applicazione di questa riduzione il numero degli occupanti non può risultare inferiore a quello dei residenti. La riduzione in questione spetta anche all'unico occupante non residente, salvo i controlli previsti dal successivo articolo 18.
- b) abitazioni (comprehensive di pertinenza) tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo diverso accertamento: fino al 25%;
- c) utenti che, versando nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), risiedono, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: fino al 33%;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad attività di tipo stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, al di fuori dei casi disciplinati dal successivo art. 25, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività stessa: fino al 33%.

Articolo 14 – Agevolazioni

1) La tassa può essere altresì ridotta:

- a) nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone: fino al 10%. Si applica quanto previsto dal secondo periodo della lettera a), di cui al comma 1) dell'articolo 13. La riduzione in questione spetta anche nel caso in cui uno o entrambi gli occupanti non siano ivi residenti, salvo i controlli previsti dal successivo articolo 18;
- b) per locali ed aree degli alberghi, con e senza ristorante, del litorale, la cui attività sia estesa a tutto il periodo dell'anno: fino al 15%;
- c) qualora ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 10, comma 1), lettera. c) del presente regolamento e l'indicatore ISEE non superi del 30% la misura che darebbe luogo all'esenzione: fino al 50%;
- d) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: fino al 33%;
- e) per le classi di contribuzione, di cui al successivo art. 17, 7 (Alberghi con ristorante) e 8 (Alberghi senza ristorante): per la superficie imponibile oltre i 300 mq., riduzione del 15%;
- f) per le classi di contribuzione 3 (Autorimesse e rimesse per natanti) e 6 (Esposizioni-Autosaloni) : per la superficie imponibile oltre i 500 mq., riduzione del 70%;
- g) per la classe di contribuzione 5 (Stabilimenti Balneari) e la sottoclasse 5.A (Spiagge Attrezzate): per le superfici imponibili oltre mq. 5.000, riduzione fino al 50%.

Articolo 15 - Determinazione della misura delle riduzioni ed agevolazioni

1) La misura delle riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14 è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in relazione al costo del servizio e alle esigenze di bilancio nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.

2) In assenza della deliberazione di cui al comma precedente resta prorogata per gli anni successivi la misura delle riduzioni ed agevolazioni già adottata.

Articolo 16 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria

1) Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 non sono cumulabili tra loro, se relative al medesimo oggetto, ad eccezione delle agevolazioni applicate in base alla superficie, previste dall'art. 14, comma 1, lettere e), f), g); nei casi in cui è ammesso il cumulo tra più agevolazioni/riduzioni, esso opera fino alla concorrenza del 70% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria. Le predette riduzioni ed agevolazioni sono applicabili, a seguito di esito positivo dell'istruttoria, a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e restano valide per le annualità successive sino a diversa comunicazione del contribuente o sino a revoca d'ufficio in caso di insussistenza dei presupposti.

2) Nei casi di divieto di cumulo tra più agevolazioni / riduzioni, ai sensi del precedente comma, sia ove siano già state concesse più agevolazioni / riduzioni, sia ove venga richiesta dagli interessati l'applicazione di più di una, viene mantenuta o applicata solo l'agevolazione / riduzione avente l'aliquota maggiore, pur se sussistono i presupposti per l'applicazione anche delle altre.

3) La riduzione prevista al precedente articolo 13 , comma 1, lettera a), in ogni caso non può essere prevista, per lo stesso soggetto, più di una volta. Le eventuali riduzioni per unico occupante eccedenti la prima, in essere fino al 31/12/2005, saranno rimosse d'ufficio, (dandone contestuale comunicazione) ed, eventualmente, trasformate in altre riduzioni concedibili per la fattispecie.

4) Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 10 e 14 del presente Regolamento sono iscritte al bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Capo III - Classi di contribuzioni

Articolo 17 - Classificazione

1) Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti classi e sottoclassi di contribuzione:

A - UTENZE DOMESTICHE: abitazioni private, comprese le dipendenze anche se sparate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili)

B - UTENZE NON DOMESTICHE:

CLASSE 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, magazzini/depositi
senza vendita

CLASSE 2 - Cinematografi e teatri

CLASSE 3 - Autorimesse e rimesse per natanti

CLASSE 4 - Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

CLASSE 5 - Stabilimenti balneari

Sottoclasse 5.A - Spiagge attrezzate

CLASSE 6 - Esposizioni, autosaloni

CLASSE 7 - Alberghi con ristorante

CLASSE 8 - Alberghi senza ristorante

CLASSE 9 - Case di cura e riposo

Sottoclasse 9.A - Collettività

CLASSE 10 - Ospedali

CLASSE 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

CLASSE 12 - Banche ed istituti di credito

CLASSE 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli

CLASSE 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

CLASSE 15 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

CLASSE 16 - Banche del mercato beni durevoli

CLASSE 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

CLASSE 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

CLASSE 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

CLASSE 20 - Attività industriali con capannone di produzione

CLASSE 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

CLASSE 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

CLASSE 23 - Mense, birrerie, hamburgerie

CLASSE 24 - Bar, caffè, pasticceria

CLASSE 25 - Supermercato, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Sottoclasse 25.A - Pane e pasta

CLASSE 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

CLASSE 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

CLASSE 28 - Ipermercati di generi misti

Sottoclasse 28.A - Commercio ingrosso generi misti

CLASSE 29 - Banche del mercato generi alimentari e altri beni deperibili

CLASSE 30 - Discoteche, night club

2) Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani o assimilati.

Capo IV – Denunce - Gestione e riscossione della Tassa - Collegamenti procedurali

Articolo 18 - Denunce, domande e semplificazione istruttoria

1) Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare al soggetto gestore della Tassa, di cui al successivo art. 19, denuncia di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione relativa ai locali od alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 64 e 70 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Relativamente all'esercizio di attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 i soggetti che abbiano attivato presso la struttura competente del Comune di Pisa procedimenti amministrativi relativi a:

- apertura
- subingresso
- trasferimento di sede,
- modifiche
- cessazione

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti all'applicazione della Tassa sarà nuovamente coinvolto il soggetto, da parte del gestore della Tassa, per fornire ulteriori delucidazioni occorrenti.

3) Nei casi di pratiche anagrafiche (immigrazioni, variazioni di indirizzo all'interno nel comune, formazione nuovi nuclei familiari) è possibile espletare le conseguenti dichiarazioni ai fini tributari presso gli sportelli anagrafici, secondo quanto disciplinato tramite specifici atti regolamentari di cui all'art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate.

4) Nei casi in cui la Società Entrate Pisa S.p.A. possa individuare una data situazione di detenzione / occupazione, attingendo i dati da fonti diverse dalle denunce presentate (ad esempio in base ad incrocio con altre banche dati: anagrafe, utenze elettriche, catastali, camerali, altri tributi...), provvederà ad inviare apposito questionario al soggetto interessato, al fine di definire compiutamente la relativa situazione. La restituzione del questionario, debitamente compilato, costituirà assolvimento dell'obbligo dichiarativo, salvo l'applicazione di sanzioni ed interessi in caso di mancato rispetto dei termini, di cui al comma 1). La mancata compilazione e/o restituzione del questionario, o la restituzione di questionario compilato in modo incompleto o infedele, determinerà l'irrogazione di sanzione amministrativa, in base a quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del D. Lgs. n. 507 / 1993, nella misura minima di 51,00 euro.

5) Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non sono già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del comma 1), l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.

6) La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ove tale documentazione riguardi stati, qualità personali e fatti, di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestati in documenti già in possesso di Pubbliche Amministrazioni o di gestori di servizi pubblici, o da essi certificabili, l'interessato può indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, ai fini dell'accertamento d'ufficio da parte della Società Entrate Pisa S.p.A..

7) Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalgia ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta, la stessa potrà essere convalidata da un'attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

8) Allorché vengono a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 5, l'interessato è tenuto a comunicarlo alla Società Entrate Pisa S.p.A. entro il 20 gennaio, ai fini della riscossione del tributo dovuto. In caso di mancanza o di ritardo della suddetta comunicazione sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione, ai sensi degli articoli 66, comma 6, e 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.

9) Il soggetto gestore della Tassa può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Articolo 19 - Gestione della tassa

1) Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sono affidate dal Comune di Pisa alla Società Entrate Pisa S.p.A. istituita con Delibera di Consiglio n. 63 del 22/07/2004.

2) La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa, e svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

3) La società incaricata cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

4) La Società Entrate Pisa S.p.A. provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi; cura altresì tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.

Articolo 20 - Riscossione della tassa – Sanzioni e interessi

1) A decorrere dalla data dell'affidamento, di cui all'articolo precedente, in applicazione delle piene facoltà concesse all'Ente Locale in materia di accertamento e riscossione delle proprie entrate, anche tributarie, dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, nonché dall'articolo 36 della Legge 23.12.2000 n. 388, la riscossione ordinaria della tassa ad opera della Società Entrate Pisa S.p.A. non è più effettuata a mezzo ruolo.

2) La riscossione ordinaria è svolta attraverso la comunicazione a ciascun contribuente di un avviso nominativo di pagamento della tassa contenente tutti gli elementi identificativi degli oggetti/partite TARSU, suddiviso in n. 2 rate, aventi scadenza il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. L'Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può stabilire lo spostamento di tali scadenze.

3) La riscossione della tassa è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Il pagamento della tassa a favore della Società Entrate Pisa S.p.A. può essere effettuato:

a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.a.;

b) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.a.;

c) presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay.

d) on-line, tramite lo sportello telematico del cittadino 'CITEL', all'indirizzo www.e.pisa.it, accedendo con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi e certificati digitali.

Per le denunce di iscrizione presentate oltre i termini stabiliti dalla legge, o comunque dopo la predisposizione degli avvisi di pagamento prevedenti le scadenze del 30 aprile ed il 30 settembre, la riscossione avviene con modalità analoghe a quelle previste dal comma precedente, ed il pagamento deve essere effettuato nel numero di rate indicate nell'avviso di pagamento, fermo rimanendo la possibilità di versamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

4) La Società Entrate Pisa S.p.A. provvede all'attività di controllo in merito al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari nei modi, forme e tempi previsti dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 che stabilisce che "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".

- 5) Per gli interessi da applicare si rimanda al contenuto dell'art. 30 del Regolamento Generale delle Entrate.
- 6) Per la riscossione coattiva della tassa si rinvia a quanto previsto nel Regolamento Generale delle Entrate (art. 26).
- 7) A carico dei destinatari degli atti tributari, di cui ai commi precedenti, si applica il rimborso delle spese sostenute per l'emissione e la notifica degli stessi, nella misura determinata dal Comune.

Articolo 21 - Rateazione dei pagamenti

- 1) Per ciò che attiene alla rateazione dei pagamenti, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 22 – Rimborsi

- 1) Per ciò che concerne i rimborsi della tassa, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 23 – Cessazioni e variazioni tardive

1) Nei casi di denunce di cessazione, presentate oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione stessa, il soggetto incaricato della gestione, a seguito di istanza di parte dell'interessato può annullare, parzialmente o totalmente, o rettificare, i propri atti per l'applicazione della tassa e degli altri oneri accessori per le annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione, con provvedimento adottato nell'esercizio dei poteri di autotutela previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali, ove l'interessato dimostri di non aver più continuato l'occupazione o la detenzione dell'immobile in questione, ovvero se la tassa sia assolta dall'utente subentrante.

2) Nei casi di denunce di variazione, relativamente a utenti che trasferiscono la propria abitazione od attività, all'interno del territorio comunale, presentate oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa, è applicabile, su dichiarazione dell'interessato, l'istituto della compensazione verticale, come disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali, tra gli importi pagati per l'immobile non più occupato, dall'anno successivo a quello della fine dell'occupazione/detenzione dello stesso, e quelli richiesti dal soggetto incaricato della gestione, mediante avvisi di pagamento o di accertamento, per l'immobile nel quale l'interessato ha trasferito la sua abitazione/attività, senza presentare la relativa denuncia, o presentandola in ritardo.

3) Le norme previste dai due commi precedenti sono applicabili nei limiti temporali derivanti dal termine previsto dal precedente art. 22 per la presentazione delle istanze di rimborso, e fermo rimanendo la doverosità della tassa per l'intero anno nel quale si è verificata la cessazione o la variazione. E' applicabile anche la sanzione prevista dall'art. 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, per i casi di omessa denuncia.

Articolo 24 – Condivisione dati e informazioni

1. Gli uffici comunali, che detengono dati ed informazioni che possono essere utili alla individuazione degli oggetti o dei soggetti passivi dell'imposta, sono tenuti a comunicarli alla Società Entrate Pisa S.p.A. nei tempi e modi previsti da specifici atti regolamentari disciplinanti l'oggetto e le modalità di condivisione dei flussi informativi, di cui all'art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 25 - Tassa giornaliera di smaltimento

1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2) La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

3) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente al canone di occupazione del suolo pubblico, all'atto dell'occupazione, con le modalità indicate nel presente Regolamento per il pagamento della tassa annuale. Per le occupazioni ricorrenti, il soggetto incaricato della gestione provvede all'invio ai contribuenti di avvisi di pagamento, da assolvere alle scadenze in essi indicate.

4) In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto compatibili.

5) Il servizio erogato dietro corresponsione della Tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, restando pertanto a carico degli occupanti gli eventuali oneri straordinari relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze di locali e/o aree occupati.

Capo V – Norme finali

Articolo 26 - Norme transitorie e finali

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2006.

2) Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente.

3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quelle del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.